

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 704 DEL 21/04/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO A TITOLO GRATUITO PER L'UTILIZZO DI LOCALI SITI IN VIA CASTELLETTO N. 54 PRESSO IL COMUNE DI BREGANZE, DA DESTINARE A PUNTO PRELIEVI ED ALTRE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO DEL DISTRETTO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC SERVIZI TECNICHE PATRIMONIALI
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 705/23

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to. Daniele Panizzo

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali relaziona quanto segue.

Premesso che:

- dal 2006 al 2019 l'Azienda Sanitaria ha svolto servizio di Distretto Socio Sanitario presso alcuni locali dell'IPAB La Pieve nel Comune di Breganze;
- con provvedimento n.300 del 28/02/2020, l'Azienda Sanitaria approvava la stipula di un contratto di locazione con il Comune di Breganze per l'utilizzo di un immobile di proprietà comunale, quale sede del Distretto Socio Sanitario dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana;
- in data 02/03/2020 veniva sottoscritto tra l'Azienda ULSS 7 Pedemontana e il Comune di Breganze il contratto di locazione dei locali situati al piano rialzato del fabbricato di proprietà comunale sito in via Piazzetta delle Poste n.9, per la durata di anni 6, destinati a sede del Distretto Socio Sanitario di Breganze;
- con nota prot. n. 28688 del 31/03/2023, il Comune di Breganze, manifestava l'esigenza di spostare la sede del Distretto Socio Sanitario dai locali di via Piazzetta delle Poste n. 9 a quelli siti in via Castelletto n. 54, richiedendo la disponibilità dell'Azienda ULSS 7 a manifestare il proprio assenso;
- è stato acquisito per vie brevi il parere del Direttore del Distretto n.2 come da nota mail in data 18/04/2023;
- con nota prot. n. 202911 del 14/04/2023, l'ULSS 7 Pedemontana otteneva l'autorizzazione da parte della Regione Veneto, al trasferimento definitivo della sede ai sensi della L.R. n. 22/2022 e della connessa DGR n. 3148 del 09/10/2017;
- il Comune di Breganze e l'ULSS 7 Pedemontana, anche a seguito di scambio di corrispondenza per vie brevi, hanno condiviso uno schema di contratto di concessione a titolo gratuito dei locali siti in via Castelletto n. 54, quale destinazione per le attività di punto prelievi ed altre attività socio sanitarie e di supporto amministrativo del distretto;
- lo schema di contratto, come concordato tra le Parti, è costituito dai seguenti elementi essenziali:
 - individuazione dei locali situati al piano primo dell'immobile di via Castelletto n.54, in Comune di Breganze, catastalmente contraddistinto al Foglio 5, mappale n. 210, sub 5, in uso esclusivo per una superficie complessiva pari a 57,52 mq e in uso promiscuo per una superficie complessiva pari a 127,22 mq, come meglio evidenziati nella planimetria allegata al contratto;
 - durata del contratto: anni 9 (nove);
 - oneri a carico della Concessionaria: la manutenzione ordinaria edilizia ed impiantistica dei locali in uso esclusivo e promiscuo; le spese per telefonia e internet dei locali concessi in uso esclusivo, compresa l'attivazione delle relative utenze; la fornitura, gestione e manutenzione delle attrezzature, apparecchiature e arredi dei locali concessi in uso esclusivo; la pulizia dei locali concessi in uso esclusivo e promiscuo; lo smaltimento dei rifiuti sanitari prodotti; il rimborso della quota parte del 38,21% delle spese sostenute dal Concedente per la manutenzione periodica programmata dell'ascensore, le verifiche periodiche obbligatorie e per la manutenzione della centrale termica; il rimborso della quota parte del 38,21% delle spese sostenute dal Concedente per le utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua, RSU, TARI); per un importo annuale forfettizzato pari a €. 12.000,00= (dodicimila/00), salvo conguaglio annuale sulla base di adeguata rendicontazione da parte dello stesso Concedente per eventuali spese eccedenti; nonché il rimborso al Concedente del 50% delle spese sostenute per la registrazione del contratto.

Per quanto sopra riportato il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali propone di approvare, nel testo allegato al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante, lo schema di contratto di concessione a titolo gratuito per l'utilizzo dei locali presso via Castelletto n. 54, in Comune di Breganze, da destinare a servizio di punto prelievi ed altre attività socio sanitarie e di supporto amministrativo del distretto dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile del Servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare, nel testo allegato al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante, lo schema di contratto di concessione a titolo gratuito per l'utilizzo dei locali presso via Castelletto n. 54, in Comune di Breganze, da destinare a servizio di punto prelievi ed altre attività socio sanitarie e di supporto amministrativo del distretto dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana, costituito dai seguenti elementi essenziali:
 - individuazione dei locali situati al piano primo dell'immobile di via Castelletto n.54, in Comune di Breganze, catastalmente contraddistinto al Foglio 5, mappale n. 210, sub 5, in uso esclusivo per una superficie complessiva pari a 57,52 mq e in uso promiscuo per una superficie complessiva pari a 127,22 mq, come meglio evidenziati nella planimetria allegata al contratto;
 - durata del contratto: anni 9 (nove);
 - oneri a carico della Concessionaria: la manutenzione ordinaria edilizia ed impiantistica dei locali in uso esclusivo e promiscuo; le spese per telefonia e internet dei locali concessi in uso esclusivo, compresa l'attivazione delle relative utenze; la fornitura, gestione e manutenzione delle attrezzature, apparecchiature e arredi dei locali concessi in uso esclusivo; la pulizia dei locali concessi in uso esclusivo e promiscuo; lo smaltimento dei rifiuti sanitari prodotti; il rimborso della quota parte del 38,21% delle spese sostenute dal Concedente per la manutenzione periodica programmata dell'ascensore, le verifiche periodiche obbligatorie e per la manutenzione della centrale termica; il rimborso della quota parte del 38,21% delle spese sostenute dal Concedente per le utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua, RSU, TARI); per un importo annuale forfettizzato pari a €. 12.000,00= (dodicimila/00), salvo conguaglio annuale sulla base di adeguata rendicontazione da parte dello stesso Concedente per eventuali spese eccedenti; nonché il rimborso al Concedente del 50% delle spese sostenute per la registrazione del contratto stimate in € 200,00.
2. di dare atto che la spesa complessiva per il presente provvedimento è stimata in € 108.200,00.= e troverà copertura come segue:

BILANCIO	PROGRAMMA DI SPESA	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2023	413	BA2550000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 12.200,00
2024	413	BA2550000	ALTRI ONERI DIVERSI DI	€ 12.000,00

			GESTIONE	
2025	413	BA2550000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 12.000,00
2026	413	BA2550000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 12.000,00
2027	413	BA2550000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 12.000,00
2028	413	BA2550000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 12.000,00
2029	413	BA2550000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 12.000,00
2030	413	BA2550000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 12.000,00
2031	413	BA2550000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 12.000,00
2032	413	BA2550000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 12.000,00

3. di incaricare l'UO proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e della L. 190/2012;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 27/07/2022.

Rep. n. _____

COMUNE DI BREGANZE

PROVINCIA DI VICENZA

SCHEMA DI CONTRATTO TRA IL COMUNE DI BREGANZE E L'AZIENDA ULSS 7
PEDEMONTANA PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO DEI LOCALI SITI IN
VIA CASTELLETTO N. 54, DA DESTINARE A PUNTO PRELIEVI ED ALTRE
ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO DEL
DISTRETTO

SCRITTURA PRIVATA

TRA

il COMUNE DI BREGANZE, Piazza G. Mazzini n. 49 – 36042 Breganze (VI), codice
fiscale n. 00254180243, nella persona del dott. Mino Polga, nato a _____
il _____, responsabile dell'Area 4 "Lavori Pubblici Infrastrutture
Ecologia" del Comune di Breganze, il quale dichiara di agire in nome, per conto ed
interesse del Comune che rappresenta in forza degli artt. 107 e 109 del T.U.
sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, giusta i
poteri attribuitigli con decreto sindacale n. 12 del 29/12/2022, in seguito, per brevità,
definito "**Concedente**";

E

l'AZIENDA U.L.S.S. 7 PEDEMONTANA, con sede legale in Via dei Lotti, 40 - 36061
Bassano del Grappa, cod. fisc. 00913430245, legalmente rappresentata dal Direttore
Generale dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso (TV), il 04/05/1967, domiciliato per la
carica presso la sede legale di cui sopra, in forza del Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 26 del 26 febbraio 2021, che di seguito, per comodità espositiva
viene denominata anche semplicemente "**Concessionaria**".

Premesso che:

- il Comune di Breganze è proprietario dell'immobile sito in Via Castelletto n. 54, censito al N.C.E.U., al foglio 5, mappale n. 210, sub 5, costituito dai seguenti spazi:
 - al piano terra:
 - n. 1 ingresso;
 - n. 1 locale motori ascensore;
 - al piano primo:
 - n. 6 ambulatori, di cui n. 1 adibito ad infermeria/prelievi;
 - n. 2 zone di attesa, di cui una in uso esclusivo di un ambulatorio;
 - n. 1 ufficio amministrativo;
 - n. 2 servizi igienici idonei a persone disabili e n. 1 antibagno;
 - n. 2 locali ad uso ripostiglio/deposito;
 - n. 2 locali ad uso archivio;
 - ingresso, corridoio e disimpegno;
 - al piano terra/primo:
 - n. 1 vano ascensore (ascensore matr. n. VI 960014/96);
 - n. 1 vano scala;
- l'immobile sopra descritto appartiene al patrimonio indisponibile comunale (art. 826 c.c.);

- con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____ è stato dato indirizzo al Responsabile dell'area 4 di procedere con l'assegnazione in concessione d'uso dei locali, di cui sopra, a favore dell'Azienda ULSS7 Pedemontana da destinare a "Punto prelievi ed altre attività socio sanitarie e di supporto amministrativo del distretto" e dei medici ivi individuati per l'attività ambulatoriale di medicina generale di gruppo semplice, nel rispetto delle prescrizioni dettate nella deliberazione stessa;
- con la suddetta deliberazione il Responsabile dell'Area 4 è stato autorizzato alla stipula del contratto di concessione per l'utilizzo dei locali in oggetto, in rappresentanza e per conto del Comune di Breganze;
- con la suddetta medesima deliberazione è stato disposto che la concessione a favore dell'Azienda ULSS7 Pedemontana per l'utilizzo dei locali da destinare a "Punto prelievi ed altre attività socio sanitarie e di supporto amministrativo del distretto", avvenga ad uso gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese;
- con determinazione n. ____ del _____ è stata disposta la concessione d'uso gratuito di parte dell'immobile sito in Via Castelletto n. 54, censito al N.C.E.U., al foglio 5, mappale n. 210, sub 5, in osservanza alle prescrizioni dettate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. ____ del _____;
- con la medesima determinazione di cui sopra è stato approvato lo schema del presente contratto di concessione. Tale schema è stato approvato anche dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana con deliberazione del Direttore Generale n. ____ del _____.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le parti come sopra costituite riconoscono, accettano e confermano quanto dichiarato nelle premesse e le considerano parte integrante e sostanziale del presente contratto di concessione.

Articolo 2 – Oggetto

Il Comune di Breganze, come sopra rappresentato, nella sua qualità di ente proprietario dell'immobile appartenente al patrimonio indisponibile comunale ai sensi dell'art. 826 del c.c., concede in uso gratuito all'Azienda ULSS 7 Pedemontana che, come sopra rappresentata, accetta i seguenti locali ubicati all'interno dell'immobile sito in via Castelletto n. 54, distinto al N.C.E.U. al foglio 5, mappale n. 210, sub 5:

- in uso esclusivo: i locali denominati INFERMERIA PRELIEVI (9) – ARCHIVIO (10) – UFFICIO (17) – RIPOSTIGLIO-DEPOSITO (15) per una superficie complessiva pari a 57,52 mq, individuati in colore verde nella planimetria allegata al contratto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- in uso promiscuo: i locali denominati INGRESSO/VANO SCALE PIANO TERRA E PIANO PRIMO (1) – CORRIDOIO/DISIMPEGNO (2) – BAGNI (11-13) – ANTIBAGNO (12) – RIPOSTIGLIO (14) – ZONA ATTESA (16) per una superficie complessiva pari a 127,22 Mq, individuati in colore arancione nella planimetria allegata al contratto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 3 – Finalità

La Concessionaria s'impegna ad utilizzare i locali di cui sopra per attività istituzionali proprie di natura socio-sanitaria, in particolare come punto prelievi ed altre attività socio sanitarie e di supporto amministrativo del distretto.

Articolo 4 – Durata

La concessione avrà una durata di anni 9 (nove) decorrenti dal _____, salvo eventuale proroga concordata per iscritto tra le parti.

La scadenza dei termini del contratto comporta automaticamente la restituzione dell'immobile e la cessazione del rapporto e l'immediato riacquisto del possesso del bene in capo all'Amministrazione Comunale, senza necessità di preventivo atto di disdetta.

Articolo 5 – Recesso e revoca

Le parti potranno esercitare il diritto di recesso dal contratto, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, da comunicare per iscritto a mezzo PEC all'altra parte.

La concessione è revocabile senza indennizzo per esigenze di pubblico interesse con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, fatti salvi eventuali casi di calamità naturali.

Articolo 6 – Consegna e riconsegna dell'immobile

All'atto di consegna dell'immobile, verrà redatto apposito verbale a cura del Concedente, sottoscritto dalla Concessionaria, contenente la descrizione dello stato dell'immobile e completato da documentazione fotografica.

Alla scadenza del contratto, verrà redatto apposito verbale di riconsegna, a cura del Concedente e sottoscritto dalla Concessionaria. Tale verbale, completato dalla documentazione fotografica, dovrà descrivere lo stato dell'immobile in modo che possa essere verificata la rispondenza dei locali allo stato risultante dal verbale di consegna.

Alla scadenza del contratto, o in caso di cessazione anticipata del contratto, il bene immobile, con eventuali interventi apportati, sarà restituito alla piena disponibilità del Concedente, libero e sgombero da persone e cose, in buono stato manutentivo, fatto salvo il normale degrado d'uso.

La Concessionaria è tenuta alla rimessione in pristino dello stato dei locali assegnati, fatta salva la specifica ed eventuale esenzione per singoli interventi od opere formalmente autorizzati o comunque riconosciuti dall'Amministrazione, e al risarcimento degli eventuali danni provocati.

Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto alla Concessionaria all'atto della riconsegna.

La funzione di controllo sulle modalità di utilizzo e di conservazione del bene assegnato è in capo al Concedente che eseguirà i controlli attraverso il personale dei servizi comunali competenti.

Articolo 7 – Obblighi ed oneri a carico delle parti

Sono a carico della Concessionaria i seguenti oneri e obblighi:

- a) la manutenzione ordinaria edilizia ed impiantistica dei locali in uso esclusivo e promiscuo;
- b) le spese per telefonia e internet dei locali concessi in uso esclusivo, compresa l'attivazione delle relative utenze;
- c) la fornitura, gestione e manutenzione delle attrezzature, apparecchiature e arredi dei locali concessi in uso esclusivo;
- d) la pulizia dei locali concessi in uso esclusivo e promiscuo;
- e) lo smaltimento dei rifiuti sanitari prodotti esclusivamente dalla Concessionaria;
- f) il rimborso della quota parte del 38,21% delle spese sostenute dal Concedente per la manutenzione periodica programmata dell'ascensore e le verifiche periodiche obbligatorie e per la manutenzione ordinaria della centrale termica;
- g) il rimborso della quota parte del 38,21% delle spese sostenute dal Concedente per le utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua, rifiuti solidi urbani, Tari);

Le parti convengono di determinare un importo forfettario annuale per i rimborsi di cui ai soprariportati punti f) e g) pari a €12.000,00 (euro dodicimila/00) non soggetto ad Iva, derivante dalla stima dei consumi e delle spese presunte sostenute dal Concedente, salvo conguaglio annuale sulla base di adeguata rendicontazione da parte del Concedente stesso, per le eventuali spese eccedenti.

Le spese di cui sopra saranno rimborsate annualmente al Concedente in due rate semestrali dell'importo di € 6.000,00 (euro seimila/00) ciascuna, da corrispondere entro il 28 giugno e il 28 dicembre di ciascun anno, mediante versamento a favore del Comune di Breganze sul conto corrente IBAN IT46M0306960181100000046007 – INTESA SANPAOLO S.p.A. - Breganze.

Sono a carico del Concedente i lavori di ristrutturazione e di straordinaria manutenzione che si rendessero in futuro eventualmente necessari.

Articolo 8 - Principali responsabilità della Concessionaria

La Concessionaria è responsabile:

- della buona conservazione e della continuativa efficienza dell'immobile che deve essere utilizzato secondo la sua destinazione;
- della vigilanza e custodia dei locali assegnati in concessione;
- di eventuali infortuni non riconducibili agli obblighi della proprietà occorsi a chiunque per la durata della concessione.

La Concessionaria deve, altresì, garantire che il personale che opererà presso la struttura sia in regola con la vigente normativa in materia di prevenzioni infortuni, igiene sul lavoro, assicurazioni contro gli infortuni, e di quant'altro sia previsto dai contratti collettivi di lavoro per la categoria di riferimento.

Articolo 9 – Migliorie e addizioni

La Concessionaria non avrà diritto ad alcun rimborso per quelle opere di abbellimento, modifiche, migliorie ed addizioni che, comunque, apportasse a sue spese all'immobile e che, se non asportabili, dovranno essere mantenuti al termine del contratto stesso, come appartenenti al Concedente, derogandosi così espressamente al disposto degli articoli 1592 e 1593 del Codice Civile.

Articolo 10 - Assicurazione

La Concessionaria si impegna a tenere sollevato il Concedente da responsabilità di ordine civile e/o penale per ogni e qualsiasi danno possa derivare a terzi, cose o persone in dipendenza e conseguenza dell'attività esercitata.

La Concessionaria, provvederà ad inserire l'immobile nella propria polizza All Risks contro l'incendio del fabbricato e di responsabilità civile per eventuali danni causati da parte dell'immobile stesso a terzi.

Copia della polizza è consegnata, all'atto della stipula del presente contratto.

La Concessionaria si impegna a consegnare al Concedente copia dei pagamenti dei premi annuali e a comunicare eventuali variazioni di polizza.

Articolo 11 - Penali e clausola risolutiva espressa

Tutte le altre condizioni previste dalla presente concessione vengono ritenute sostanziali; la loro mancata osservanza potrà comportarne la decadenza con l'effetto dell'immediata riconsegna dei locali oggetto della concessione.

Nel caso di eventi imprevedibili, non dipendenti dalla volontà delle parti, connessi alla programmazione sanitaria nazionale e/o regionale, in conseguenza dei quali venisse meno la necessità per la Concessionaria di utilizzare, per attività istituzionali, i locali oggetto di concessione, il presente contratto si intende risolto previa comunicazione da effettuarsi al Concedente tre mesi prima della data prevista.

Articolo 12 - Cessione del contratto

È vietato alla Concessionaria la sub concessione dell'immobile e la cessione del contratto.

Articolo 13 - Controversie

Qualunque controversia insorga nell'interpretazione o nell'applicazione dei patti contenuti nella presente concessione sarà deferita al Giudice amministrativo.

Articolo 14 - Registrazione e spese

Il presente contratto viene registrato ai sensi dell'art. 5 Parte I^a della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86 e successive modificazioni.

La registrazione verrà effettuata dal Concedente con successiva richiesta di rimborso alla Concessionaria per la quota del 50% delle spese sostenute per la registrazione.

Articolo 15 - Privacy

Nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di concessione.

Articolo 16 - Norma finale

La presente concessione, per quanto non espressamente disposto, è disciplinata dalle norme del Codice Civile, nonché dalle leggi regionali e dai regolamenti comunali applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

PER IL COMUNE DI BREGANZE - **CONCEDENTE**

IL RESPONSABILE AREA 4 "lavori pubblici infrastrutture ecologia"

Dott. Mino Polga

PER L' AZIENDA U.L.S.S. 7 "PEDEMONTANA" - **CONCESSIONARIA**

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Carlo Bramezza

Articolo 17 - Accettazione clausole contrattuali

Le parti dichiarano di essere bene a conoscenza, dopo approfondita lettura, delle clausole del presente contratto, e sottoscrivono esplicitamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 C.C., le clausole di cui ai seguenti artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

Letto, confermato e sottoscritto l'art. 17 con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

PER IL COMUNE DI BREGANZE - **CONCEDENTE**

IL RESPONSABILE AREA 4 "lavori pubblici infrastrutture ecologia"

Dott. Mino Polga

PER L' AZIENDA U.L.S.S. 7 "PEDEMONTANA" - **CONCESSIONARIA**

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Carlo Bramezza

ALLEGATO: PLANIMETRIA IMMOBILE SITO IN COMUNE DI BREGANZE IN VIA CASTELLETO N. 54, CENSITO CATASTALMENTE AL N.C.E.U. FOGLIO 5, MAPPALE 210, SUBALTERNO 5

LEGGENDA

- Locali in uso promiscuo
- Uso esclusivo Distretto ULSS
- Uso esclusivo dott.sa NASSUATO
- Uso esclusivo dott.sa BEGO
- Uso esclusivo dott.sa ZAPPA
- Uso esclusivo dott.sa BONOLLO
- Uso esclusivo Comune di BREGANZE

